

SENTENZA
N.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Tribunale di Monza, dott. Fabrizio Carletti, in funzione di
Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. ~~1377/2025 RG~~ e promossa

da

~~DIRETTORE GABRIELLA (DIRETTORE D'AMMINISTRAZIONE)~~ con il patrocinio
degli avvBALDUINI ASSOCIATI ~~PEREGRINO~~
~~EDD824759245B2051~~ Indirizzo Telematico;Indirizzo Telematico
ATTORE

contro:

INPS 80078750587 TELEMATICO . ~~INPS 80078750587~~
~~INPS 80078750587~~

CONCLUSIONI



Come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 6.10.2025 parte ricorrente ~~DESSIOE Gabriella~~ conveniva in giudizio l'INPS innanzi al Tribunale di Monza in funzione di Giudice del lavoro al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accredito della contribuzione figurativa ex art. 31 Stat. Lav. per i periodi 01/01/2023–31/12/2023 e 01/01/2024–31/03/2024; Condannare l'INPS funzionalmente e territorialmente competente all'accredito dei contributi figurativi richiesti per i suddetti periodi (01/01/2023–31/12/2023 e 01/01/2024–31/03/2024).

Premetteva la ricorrente che con decorrenza 04/12/2019 è stata nominata Segretaria Provinciale del settore Commercio e componente della redazione del giornale nazionale della "Confederazione Sindacale Lavoro Ambiente Solidarietà (L.A.S.); che in data 04/04/2024 ha presentato all'INPS domanda di accredito dei contributi figurativi ex art. 31 Stat. Lav. relativamente al periodo 01/01/2023 – 31/12/2023, e la domanda è stata rigettata con provv. del 17/04/2025 sul fondamento che *"l'organizzazione sindacale denominata LAS non risulta essere una delle associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale né un'associazione sindacale firmataria di contratti collettivi di lavoro, come previsto dalla normativa"*; vano il ricorso amministrativo; che in data 15/05/2025,– nella qualità di Segretaria Provinciale L.A.S. –ha presentato ulteriore domanda di accredito dei contributi figurativi ex art. 31 Stat. Lav. per il periodo 01/01/2024 – 31/03/2024, relativo all'aspettativa sindacale maturata successivamente al 2023, anch'essa rigettata;



che a seguito di sentenza del Tribunale di Monza favorevole INPS ha accreditato i contributi figurativi ex art. 31 Stat. Lav. fino al 31/12/2022; che ha mantenuto la carica di Segretaria Provinciale del settore Commercio e di componente della redazione nazionale L.A.S. sino al 31/03/2024, data in cui è cessato l'incarico onde ha diritto al riconoscimento e all'accredito dei contributi figurativi anche per i periodi 01/01/2023 – 31/12/2023 e 01/01/2024 – 31/03/2024. Si costituiva in giudizio l'INPS con memoria difensiva del 5.11.2025 contestando la pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso. Sosteneva l'Istituto che la sentenza n. 498/ 19 del Tribunale di Monza pronunciata "inter partes" non impediva di rigettare la domanda per gli anni successivi e che, inoltre, non solo la L.A.S. non sarebbe un'associazione sindacale cui si riferisce l'art. 31 Statuto dei Lavoratori, ma anche che la ricorrente nel periodo in considerazione prestava la sua attività all'interno dell'associazione sindacale onde, ai sensi della propria circolare 55 - 2008 i contributi figurativi non le potevano essere riconosciuti. La causa giungeva, senza necessità di attività istruttoria, all'udienza di discussione del 19.11.2025 nella quale il giudice dava lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni della decisione.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La ricorrente ha ricoperto dal 04/12/2019 al 31/03/2024, cariche provinciali e con ruolo nazionale all'interno di L.A.S. e, per gli anni 2019–2022 l'INPS ha accreditato i periodi ex art. 31 St.Lav.; naturalmente l'art. 31 Statuto dei Lav. disciplina il perimetro di applicazione della norma: *"Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta*



la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero. Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.". Sotto il profilo previdenziale l'accredito contributivo presso l'INPS, è disciplinato dall'art. 3 del d.lgs. n. 564 del 1996 che pone specifici requisiti per la concessione dei contributi figurativi: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi."*

In merito alla prima eccezione dell'INPS questo giudice non può che riportarsi all'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale affermato anche con la citata



sentenza del Tribunale di Monza pronunciata fra le stesse parti relativamente alla medesima pretesa per l'anno 2017, evidentemente, da quanto asserito da parte ricorrente, osservata da INPS sino al 2022. In particolare la norma contenuta nell'art. 31 dello Statuto dei Lavoratori è applicabile a tutti i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali anche se rappresentanti di sindacati non rientranti fra quelli definiti dall'art. 19 (associazioni sindacali che siano firmatari di contratti collettivi di lavoro applicabili nell'unità produttiva) ed è norma certamente di carattere imperativo in quanto attiene a diritti indisponibili e quindi non derogabile dalla contrattazione collettiva. Onde l'eccezione è da respingere. Si aggiunga che i requisiti di cui al citato art. 3 d. lgs. 564 /96 , secondo la S.C. , non sono richiesti per il riconoscimento del diritto alla aspettativa ma per l'accredito dei contributi figurativi. (Cfr. Cass. 13767 2022). Neppure può trovare accoglimento, tuttavia, l'altra eccezione sollevata da INPS, secondo cui non possono essere riconosciuti contributi figurativi posto che la ricorrente nel periodo in considerazione prestava la propria attività all'interno dell'associazione. Questo giudice è consapevole delle regole piuttosto rigide imposte dall'Istituto in materia "de qua", la cui prassi è espressa nel messaggio nr. 55 del 2 gennaio 2008: i dipendenti di partiti politici e organizzazioni sindacali in aspettativa ai sensi dell'art. 31 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970) non avevano diritto all'accredito figurativo se svolgevano «qualsiasi attività lavorativa» – ivi comprese le collaborazioni coordinate continuative – per conto di altri datori di lavoro. Tuttavia, l'evoluzione giurisprudenziale – in particolare le sentenze della Corte di Cassazione nn. 23615/2013 e 19695/2016 – ha riconosciuto la compatibilità fra l'assunzione di cariche elettive in un'associazione sindacale e lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato con la medesima per specifiche mansioni: *"L'assunzione di una carica elettiva nell'ambito di un'associazione sindacale è compatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'associazione medesima e l'eletto (anche se tale carica*



*comporti funzioni dirigenziali e rappresentative) per lo svolgimento di specifiche mansioni affidate al soggetto stesso. L'indagine in ordine alla effettiva sussistenza o meno del suddetto rapporto di lavoro va compiuta, da parte del giudice di merito, tenendo conto del concreto atteggiarsi del rapporto e della eventualità che esso, nel corso del tempo, possa modificare la sua natura da autonomo a subordinato o viceversa (cfr. Cass. n. 9043/2000 e n. 14417/2004, citate dalla stessa Corte territoriale; nonché, più recentemente, nello stesso senso, Cass. n. 23615/2013)." (Cass. 9695/2016). Non solo: le mansioni in concreto svolte dal sindacalista in aspettativa non sono rilevanti: "In tema di contribuzione figurativa per lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, ciò che rileva è l'investitura formale di una carica sindacale di cui al secondo comma dell'art. 31 della legge n.300 del 1970 per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale, alla stregua dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. n.564 del 1996. Conseguentemente, non rilevano le mansioni in concreto svolte dal sindacalista in aspettativa, alla luce della giurisprudenza costituzionale che non pone alcun distinguo tra attività riconducibile ad una funzione rappresentativa del sindacalista in aspettativa ed attività meramente interne riconducibili, invece, ad una funzione impiegatizia (v. Corte Cost. n.171 del 2002) " (Cass. **Sentenza n. 3705 del 21/02/2006**).*

Il ricorso pertanto nel merito è da accogliere. Deve essere invece rigettata la domanda di risarcimento danni per la responsabilità aggravata: sul punto si concorda con INPS che detta forma di responsabilità richiede sia la condotta dolosa o colposa, che la prova del danno e il nesso di causalità. Quanto al primo requisito, effettivamente, l'INPS si adegua a prassi interne pur se superate dai più recenti orientamenti giurisprudenziali, non v'è quindi alcun intento doloso o colposo verso



la ricorrente. Neppure v'è prova del danno e del nesso di causalità in quanto nulla è stato dedotto e dimostrato sul punto. Le spese seguono la soccombenza e sono parzialmente compensate a seguito di reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione rigettata o assorbita, così decide :

- in accoglimento della domanda della ricorrente ~~Dott.ssa Grazia~~, ritenuti sussistenti i presupposti per l'erogazione dei contributi figurativi ex art. 31 S.L. e art. 3 D.Lgs 564/1996, condanna l'INPS funzionalmente e territorialmente competente all'accredito dei contributi figurativi richiesti per i periodi 01/01/2023–31/12/2023 e 01/01/2024–31/03/2024;
- respinge nel resto il ricorso;
- condanna l'INPS al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ~~Avv. Assunta Elisabetta Volunari~~ Balduini, che vengono parzialmente compensate e che sono liquidate in euro 1.000,00 oltre anticipazioni, oltre 15% rimborso forfetario spese e oltre accessori di legge se dovuti.

Così deciso all'udienza del 19.11.2025

G.O.P. Dott. Fabrizio Carletti

